



TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Pulvirenti
dott. Antonietta Donzella
dott. Claudio Maggioni

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

nel procedimento tra

....., nato a il / / C.F. NI
..... A, nata a (RG) il / C.F., con il patrocinio
dell'avv. BIAZZO FRANCESCO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta
procura in atti;

RECLAMANTI

e
UNICREDIT S.P.A., C.F. 00348170101, con il patrocinio degli avv.ti

elettivamente domiciliata presso l'avv. del Foro di, giusta procura in
atti;

RECLAMATA

letto il reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c. da a avverso
l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Giudice designato in data 19.1.22;
letti gli atti e sciogliendo la riserva dell'udienza del 29.3.22, decorso il termine per note;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto che il reclamo di è fondato e deve pertanto essere accolto;
ritenuto che con ordinanza del 19.1.2022 il Giudice designato, in accoglimento del ricorso ex art.
700 c.p.c. proposto da ha ordinato a Unicredit s.n.a. di procedere alla immediata
cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole a carico di dalla banca dati CRIF, entro
il termine di giorni dieci dalla comunicazione dell'ordinanza; con lo stesso provvedimento ha
rigettato per difetto di *periculum in mora* l'analoga domanda cautelare di cancellazione del proprio
nominativo dalla banca dati CRIF formulata da , coniuge dell' , ed ha
compensato integralmente le spese tra le parti;
ritenuto che, ad avviso del Collegio, anche la domanda cautelare di appare
meritevole di accoglimento, in quanto – oltre alla sussistenza del *fumus boni juris* per i motivi
compiutamente esposti nell'ordinanza del Giudice designato che non è stata reclamata sul punto da
Unicredit s.p.a. – sussiste il requisito del *periculum in mora*;
ritenuto invero che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di merito,
il pregiudizio irreparabile richiesto dall'art. 700 c.p.c. ai fini della concessione di un provvedimento
d'urgenza deve essere inteso non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva

di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di ottenere tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito, come avviene qualora l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfacente completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito; per pregiudizio irreparabile va inteso quello che (per sua natura o particolare connotazione nel caso concreto) non possa essere adeguatamente ed interamente rifuso per equivalente, cioè mediante l'assegnazione di somme di danaro a titolo risarcitorio, al termine del giudizio ordinario;

ritenuto che, nel caso di specie, l'ingiustificata segnalazione di un credito a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia è suscettibile di determinare un pregiudizio imminente ed irreparabile alla reputazione economica del cliente di una banca, nonché di precludergli la fruizione dei rapporti in corso e l'ulteriore accesso al credito, pregiudizio non adeguatamente risarcibile per equivalente all'esito del giudizio di merito; invero, costituisce un fatto notorio che gli intermediari prestano molta attenzione alle annotazioni presenti presso la Centrale rischi e l'appostazione a sofferenza normalmente determina un tipico effetto negativo, nel senso di negare l'affidabilità bancaria al soggetto, con conseguente revoca degli affidamenti in essere anche da parte delle altre banche e blocco per quelli oggetto di nuove richieste; in buona sostanza, una errata segnalazione a sofferenza, secondo ciò che accade normalmente, comporta l'impossibilità di accedere al credito bancario, con evidenti e significative conseguenze negative, derivando dall'indisponibilità di liquidità l'impossibilità di acquisire beni di primaria importanza, quali la casa d'abitazione, impossibilità che si protrarrebbe per tutto il tempo occorrente per l'ordinario giudizio di cognizione compromettendo irreparabilmente il diritto da tutelare (cfr. in tal senso le condivisibili pronunce di merito prodotte dai reclamanti, in particolare Trib. Torino 26.6.2019 e Trib. Agrigento 22.9.2020);

ritenuto che, alla luce di quanto sopra, non è necessario dimostrare il rigetto di una determinata richiesta di mutuo, finanziamento o, comunque, di concessione di credito bancario; ritenuto pertanto che, in accoglimento del reclamo di _____, deve essere ordinato a Unicredit s.p.a. di provvedere agli adempimenti necessari per la cancellazione della segnalazione a sofferenza di _____ dalla banca dati Centrale Rischi Finanziari; ritenuto che, in accoglimento del reclamo della _____ i e dell'_____ - quest'ultimo limitatamente alla compensazione delle spese nella prima fase - le spese di entrambe le fasi debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dei reclamanti;

P.Q.M.

In riforma dell'ordinanza del Giudice del 19.1.2022 e in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. di _____

ORDINA a Unicredit s.p.a. di provvedere agli adempimenti necessari per la cancellazione della segnalazione a sofferenza di _____ dalla banca dati Centrale Rischi Finanziari.

CONDANNA Unicredit s.p.a. a rimborsare ai reclamanti le spese di lite, che si liquidano, quanto alla prima fase, in € 286,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compenso, e, quanto alla fase di reclamo, in € 174,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Francesco Biazzo.

Ragusa, 18/05/2022.

Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti